

CORTE FEDERALE DI APPELLO
PROCEDIMENTO R.G. CFA n. 01/2024

La Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Triathlon (FITri), composta da:

- avv. Nicola Ancarani, in qualità di Presidente;
- avv. Paolo La Placa, in qualità di Componente;
- avv. Viviana Cecilia Lucchesi, in qualità di Componente;

nel procedimento instaurato dall'Ufficio del Procuratore Federale per la riforma della sentenza in primo grado del Tribunale Federale resa nel procedimento PF 05/2023 – 05/2023 TF nei confronti del Sig. Leonardo Franco (tess. n. 94041) e della società Triathlon 7C Associazione Sportiva Dilettantistica e pubblicata il 20.12.2023.

FATTO

1. In data 30.10.2023 veniva depositato atto di deferimento ex art. 65 R.G. nei confronti del Sig. Leonardo Franco e della Triathlon 7C ASD, per aver posto in essere comportamenti disciplinarmente rilevanti divulgando atti giudiziari contenenti informazioni riservate e denigrato le istituzioni e gli Organi di Giustizia Federale.

2. Più segnatamente, gli incolpati venivano deferiti - quanto al Sig. Leonardo Franco - per la violazione degli artt. 3.01, 3.02, 8.01, 8.04, 11.01 lett. a), c) e f) del Regolamento di Giustizia FITri, per la violazione dei doveri imposti dagli artt. 2.2., 2.3., 2.9. del Codice Etico FITri, nonché per la violazione degli artt. 1, 2, 7, 8 del Codice di Comportamento CONI, per aver il predetto Sig. Franco diffuso e divulgato pubblicamente, attraverso la chat condivisa con altri soggetti tesserati FITri rappresentanti le società affiliate del Veneto, atti giudiziari contenenti informazioni riservate e relative a procedimenti allora in corso prima della loro stessa pubblicità ufficiale da parte della Federazione. Contemporaneamente, il predetto Sig. Franco faceva dichiarazioni lesive degli Organi di Giustizia e della stessa Federazione – screditandole innanzi i partecipanti della chat, inducendo la falsa ed errata convinzione che la Federazione sostenga spese inutili per lo svolgimento di attività giudiziaria definita ridicola. Quanto alla Triathlon 7C ASD, questa veniva deferita per quanto previsto dagli artt. 5.03, 8.03 del Regolamento di Giustizia FITri dovendo rispondere degli illeciti commessi dal proprio legale rappresentante.

3. In data 20.12.2023 veniva pubblicata, su sito federale, l'epigrafata sentenza, con la quale il Tribunale Federale infliggeva all'incolpato "...Tesserato Sig. Leonardo FRANCO (tess. n.94041) la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e federale per complessivi 330 giorni (trecentotrenta)..." e rigettava "... la richiesta di sanzione nei confronti della Triathlon 7C ASD..."

4. La predetta sentenza veniva impugnata dall'Ufficio del Procuratore Federale, legittimato attivo ex art. 53 del Regolamento di Giustizia FITri, formulando tre motivi.

5. Con il primo motivo veniva denunciata l'errata quantificazione della sanzione inflitta, in quanto il Tribunale Federale, pur riconoscendo la responsabilità disciplinare dell'incolpato Sig. Leonardo Franco in relazione ai fatti di cui al deferimento, aveva sottovalutato la gravità della sua condotta anche in rapporto alle molteplici norme violate.

6. Con il secondo motivo veniva contestata la decisione assunta dal Tribunale di non riconoscere la responsabilità della ASD Triathlon 7C, in quanto lesiva del dettato normativo di cui agli artt. 5.03 e 8.03 del Regolamento di Giustizia FITri e priva di motivazione.

7. Con il terzo motivo veniva denunciata la mancata espressa menzione in sentenza di primo grado delle norme violate dall'incolpato.

8. L'Ufficio del Procuratore Federale formulava quindi le seguenti conclusioni: *"Confermare la responsabilità del Sig. Leonardo Franco e in riforma della decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento TF 05/2023 - PF 04/23 applicare la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e federale per mesi 20 e per la Società Triathlon 7c ASD la sanzione dell'ammenda nella misura di € 1.500,00, per la violazione da parte degli incolpati di tutte le norme violate e contestate con l'atto di deferimento come richiesto in primo grado ovvero della diversa sanzione ritenuta di giustizia"*.

9. In data 6.02.2024 veniva celebrata l'udienza per il procedimento, nel corso della quale il Procuratore Federale si riportava integralmente al proprio reclamo chiedendo l'accoglimento dello stesso in riforma della sentenza di primo grado. La difesa del Sig. Franco eccepiva l'inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 53.04 del Regolamento di Giustizia e nel merito eccepiva che il Sig. Franco non aveva commesso il fatto contestatogli, insistendo per il respingimento dell'appello. All'esito veniva disposto l'aggiornamento della Camera di Consiglio al giorno 12.02.2024.

Il reclamo presentato dall'Ufficio della Procura Federale va accolto in via parziale.

Gli addebiti contestati dall'Ufficio del Procuratore Federale trovano supporto nell'attività istruttoria svolta.

In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità ex art. 53.04 del Regolamento di Giustizia FITri sollevata dalla difesa del Sig. Franco, in quanto il reclamo appare sufficientemente ed adeguatamente motivato.

Passando al merito, quanto al primo motivo, risulta *per tabulas* che il Sig. Franco ha condiviso un atto giudiziario relativo a procedimenti all'epoca pendenti - pubblicando dunque atti riservati - all'interno di una chat in cui partecipavano tesserati FITri rappresentanti di tutte le società del Veneto, e che ha denigrato la giustizia federale ed i propri rappresentanti nonché la Federazione con affermazioni di contenuto offensivo.

Il Tribunale Federale - che correttamente aveva riconosciuto la responsabilità dell'incolpato per i fatti accertati - non ha però tenuto in debita considerazione ai fini della quantificazione della sanzione la pluralità di norme violate, l'intensità del dolo e la gravità della condotta del Sig. Franco: a tale ultimo riguardo è significativo il fatto che il Sig. Franco - Presidente della Triathlon 7C ASD - abbia intenzionalmente divulgato atti riservati, con pedissequa affermazioni denigratorie, tra i rappresentanti delle altre società del Veneto, dunque tra persone inserite all'interno del sistema con ruoli di apice. Non solo. Le circostanze aggravanti di cui all'art. 11.01. lett. a) ("*...aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del responsabile;*") lett. c) ("*... aver agito per futili motivi;*") e lett. f) ("*...aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;*") del Regolamento di Giustizia FITri risultano integrate nel caso di specie.

La difesa del Sig. Franco sul punto appare irrilevante ed è rimasta indimostrata: l'incolpato si è limitato a generiche contestazioni senza fornire alcun elemento o prova a confutazione delle stesse. In particolare non è decisivo il fatto che la divulgazione contestata sia avvenuta all'interno di una chat privata, dal momento che la comunicazione di atti riservati e di frasi offensive era indiscutibilmente diretta ad una pluralità di destinatari.

Pertanto, la sanzione, comminata in primo grado al Sig. Franco per 330 giorni deve essere aumentata a giorni 600.

Quanto al secondo motivo, può confermarsi la decisione del Tribunale Federale di non

riconoscimento di responsabilità in capo alla Triathlon 7C ASD per sua estraneità ai fatti.

Quanto al terzo motivo, si ritiene implicito il riconoscimento, da parte del Tribunale Federale, della avvenuta violazione, da parte del Sig. Franco, di tutte le norme contestate nell'atto di deferimento.

In ragione di tanto, la Corte Federale, ritenendo maturo il procedimento per la definizione:

- accoglie parzialmente il reclamo della Procura Federale e nel merito, confermata la condanna, infligge al tesserato Sig. Leonardo Franco la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e federale per complessivi giorni 600 (seicento) a far data dalla notifica del presente provvedimento;
- rigetta la richiesta di sanzione nei confronti della Triathlon 7C Asd.

Dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio del Procuratore federale per quanto in motivazione.

La presente decisione è pubblicata in data 21 febbraio 2024.

Presidente

Avv. Nicola Ancarani

Estensore

Avv. Nicola Ancarani